

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 1° dicembre 2014

tra



- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP)
- e
- le OO.SS. DIRCREDITO FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA

premesso che:

- in coerenza con quanto previsto dal Piano d'Impresa 2014-2017, gli organi competenti hanno assunto la decisione di dare seguito:
 - o alla costituzione di una NewCo che operi nel campo del "Social Impact Finance" (SIF), partecipata da Equiter e dalla Compagnia di San Paolo (CSP);
 - o al conferimento alla NewCo SIF da parte di Equiter di un ramo d'azienda costituito da partecipazioni e quote di fondi di Private Equity coerenti con il rationale strategico del "Progetto SIF". All'esito del conferimento la NewCo SIF utilizzerà il marchio "Equiter";
 - o al conferimento alla NewCo SIF da parte della CSP di un compendio patrimoniale costituito al 100% da quote in fondi di Private Equity;
 - o all'integrazione in ISP dell'attuale Equiter - che dopo il suddetto conferimento adotterà diversa denominazione - al termine del previsto iter autorizzativo.
- Intesa Sanpaolo, con lettera del 26 novembre 2014 - che qui si da per integralmente trascritta - ha pertanto provveduto, anche per conto di Equiter S.p.A., a fornire alle OO.SS. la comunicazione di avvio delle procedure previste dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti;
- su richiesta delle OO.SS. è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione relativa alle citate operazioni societarie in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati;

si conviene quanto segue:

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.



- A far tempo dalla data di efficacia giuridica di ciascuna operazione societaria, realizzate nel corso del 2015, - ai sensi dell'art. 2112 c.c. - il rapporto di lavoro del Personale interessato prosegue senza soluzione di continuità nelle rispettive società di destinazione, con applicazione delle norme e dei trattamenti tempo per tempo vigenti presso le medesime.

In particolare:

a) in materia di previdenza complementare si prevede che:

1. ferme restando le facoltà riconosciute dalle vigenti norme di legge, il suddetto Personale mantiene l'iscrizione all'attuale regime previdenziale alle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel tempo previste per la propria posizione.;
2. per il Personale già iscritto alla Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell'Istituto Bancario S. Paolo di Torino il periodo di servizio prestatato presso Equiter - ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie - sarà considerato utile ai fini dell'anzianità di iscrizione alla stessa per il conseguimento del diritto a pensione e della relativa misura;

La continuità di iscrizione e di maturazione alle forme di previdenza complementare è pertanto garantita, anche al fine di assicurare la piena attuazione delle previsioni degli accordi 29 luglio 2011, o 2 luglio 2013, o 28 febbraio 2014, o 27 marzo 2014, ovvero ancora 14 luglio 2014;


b) in materia di assistenza sanitaria integrativa, il Personale interessato dai trasferimenti del rapporto di lavoro, se iscritto al Fondo Sanitario di Gruppo, continua ad essere destinatario della complessiva normativa applicata presso l'azienda di provenienza sulla base delle regole attuative dell'accordo 2 ottobre 2010 e successive modifiche e integrazioni;


c) al citato Personale continueranno ad essere applicate le condizioni agevolate attualmente vigenti presso le Aziende conferenti, comuni a tutti il Gruppo.

Quanto sopra indicato al punto b) permane anche nel caso in cui la partecipazione di ISP nella *NewCo SIF* scenda al di sotto del 50%, a condizione che l'insieme delle quote possedute da ISP, CSP e eventuali altre fondazioni iscritte al Fondo Sanitario sia superiore a tale limite. Tale previsione opera anche per quanto stabilito al punto c). Nel caso in cui si verificasse l'evenienza sopra descritta le Parti firmatarie del presente accordo si incontreranno per disciplinare le conseguenze;

d) per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex articolo 100, VI comma, del CCNL 19 gennaio 2012 relative al Personale interessato, le Società conferitarie subentreranno in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso le Società conferenti fino alla data di efficacia giuridica dell'operazione;


e) il Personale interessato con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze delle Società di destinazione (nuova Equiter e ISP) il contratto part time già in essere alla data del conferimento, alle stesse condizioni pattuite;


DIREZIONE




SINTEUB


FISA


UGL CREDITO
Pelle


FABO





FISAC
Pescopelli


- f) nei confronti del Personale conferito a seguito di ciascuna operazione societaria sono fatte salve le peculiarità della contrattazione aziendale specificamente mantenute nell'ambito del percorso di armonizzazione.

*** **

Le Parti si danno atto che le presenti intese concludono le procedure di legge e di contratto riguardanti le operazioni societarie richiamate in premessa.




INTESA SANPAOLO S.p.A.
(anche n.q. di Capogruppo)



DIRCREDITO-FD




FABI



FIBA/CISL



FISAC/CGIL



SINFUB



UGL CREDITO



UILCA

